

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- in data 18/05/2024 decedeva il signor R.M., titolare, tra gli altri: i) del conto corrente n.**83, con saldo attivo di € 38.722,98; ii) del conto corrente n.***00, con saldo attivo di € 69.389,77;
- di agire in qualità di erede del de cuius, per una quota pari a 3/15 dell'asse ereditario;
- in data 15/04/2025 l'ufficio successioni dell'intermediario trasmetteva agli eredi la "*Quietanza liberatoria e disposizione delle somme ereditate*", preannunciando l'inoltro della stessa all'ufficio competente per la liquidazione nella medesima giornata;
- il suddetto documento, regolarmente sottoscritto da tutti gli eredi e corredato dalla documentazione completa, costituiva l'ordine irrevocabile di procedere al versamento delle quote spettanti;
- nonostante la completezza della documentazione e la regolarità della procedura, l'intermediario ometteva di dare seguito alla disposizione per oltre cinque mesi, senza fornire alcuna comunicazione ufficiale circa eventuali impedimenti o motivazioni del ritardo;
- di essersi rivolto al proprio procuratore in ragione dell'inerzia dell'intermediario;

- in data 18/09/2025, a mezzo del proprio legale, inviava all'intermediario una comunicazione di sollecito e di costituzione in mora, intimando il pagamento della quota capitale a lei spettante, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16/04/2025;
- solo a seguito di tale sollecito, in data 26/09/2025 l'intermediario provvedeva alla liquidazione delle somme capitali, come comunicato con la successiva missiva del 01/10/2025;
- l'intermediario non ha corrisposto gli interessi maturati a causa del ritardo, né le spese legali sostenute dal cliente e resesi necessarie a causa dell'inadempimento della banca;
- l'intermediario ha offerto un riscontro insoddisfacente anche in merito alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile dell'Ufficio Successioni della banca nonché quello del funzionario incaricato della trattazione della pratica;
- l'intermediario ha violato gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ponendo in essere una condotta che configura un inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.;
- una volta ricevuta la quietanza liberatoria firmata da tutti gli eredi e la documentazione completa, la banca era tenuta a liquidare le somme giacenti sui rapporti entro un termine ragionevole, che nella prassi bancaria per operazioni di tale natura non supera i 30-45 giorni: il ritardo di oltre cinque mesi è, pertanto, grave e ingiustificato;
- il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria produce, ai sensi dell'art. 1224 c.c., l'obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi legali dal giorno della mora;
- nella lettera di messa in mora del 18/09/2025, ha correttamente richiesto la corresponsione di tali interessi a far data dal 16/04/2025, giorno immediatamente successivo alla formalizzazione della richiesta di liquidazione;
- il pagamento della sola sorte capitale, avvenuto tardivamente e solo dopo la formale costituzione in mora, non estingue l'obbligazione accessoria per gli interessi maturati nel periodo di ritardo, che pertanto restano pienamente dovuti;
- di aver altresì subito un danno emergente costituito dai costi sostenuti per le spese legali dovute all'intervento del proprio procuratore, conseguenza "immediata e diretta" dell'inadempimento della banca, risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c.;
- sussistono precedenti ABF secondo cui le spese di assistenza difensiva costituiscono una voce del danno risarcibile qualora resesi necessarie per ottenere l'adempimento da parte del debitore moroso;
- l'adempimento da parte dell'intermediario è avvenuto solo una settimana dopo la ricezione del sollecito;
- le disposizioni sul funzionamento dell'ABF ammettono la proponibilità di richieste di risarcimento del danno, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o di una violazione da parte dell'intermediario;
- il principio della soccombenza, che si fonda sul criterio di causalità, impone che chi ha dato causa al giudizio (o, come in questo caso, alla necessità di un'azione legale stragiudiziale) debba sopportarne i costi;
- l'importo richiesto dal proprio legale risulta conforme ai valori previsti dalla legge; in considerazione del valore della richiesta (circa € 22.000,00) ha applicato il valore mediano previsto dall'art 4 c. 1 del D.M. 55/2014 e ss.mm., e dunque un importo preventivato di € 1.985,00 oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%, per un importo lordo complessivo di € 2.896,35;

- il ricorso è ammissibile, avendo presentato il preventivo reclamo costituito dalla comunicazione del 18/09/2025;
- non sussiste la cessazione della materia del contendere in quanto non è stata integralmente soddisfatta la propria pretesa al pagamento della sorte capitale, degli interessi e dei costi, oltre che la sua richiesta di conoscere il nominativo dei funzionari dell'intermediario interessati dalla pratica in controversia.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:
- nel modulo di quietanza liberatoria del 14/04/2025 il ricorrente e gli altri coeredi impartivano le disposizioni relative al saldo dei conti correnti nn. **83 e ***00 intestati al de cuius e al trasferimento degli strumenti finanziari custoditi nel dossier titoli n. ***360 parimenti intestato a quest'ultimo;
- solo in data 24/04/2025 la parte ricorrente sottoscriveva la documentazione propedeutica alla lavorazione degli strumenti finanziari di diritto estero, facenti parte dell'attivo ereditario e, segnatamente, la modulistica FATCA (*"Foreign Account Tax Compliance Act"*), prevista dalle normative FATCA, AEOI ed accordo QI relative allo scambio di informazioni con gli Stati Uniti e con altri Stati Esteri;
- successivamente, alcuni coeredi hanno richiesto il disinvestimento di taluni strumenti finanziari, anziché il trasferimento precedentemente disposto e, pertanto, si è reso necessario modificare le pregresse istruzioni impartite dagli aventi diritto;
- tale modifica ha inciso sulla tempistica di lavorazione degli strumenti finanziari caduti in successione;
- il 18/06/2025 il saldo presente sul conto corrente n.**83, intestato al de cuius veniva trasferito sul conto corrente ordinario n.***00, parimenti intestato a quest'ultimo; tale trasferimento era necessario per procedere all'estinzione del conto corrente n.**83 (avvenuta in pari data);
- nel mese di luglio si perfezionava il trasferimento degli strumenti finanziari ereditati sul dossier titoli del ricorrente;
- nel riscontro al reclamo ha confermato al procuratore del cliente l'avvenuta estinzione del conto corrente n.***00, ultimo rapporto attivo e sul quale era stato trasferito il saldo del conto corrente n.**83;
- di aver già provveduto all'estinzione del conto corrente n.**83 mesi prima che venisse presentato il reclamo del 18/09/2025;
- in ordine alla richiesta di conoscere i nominativi dei propri funzionari incaricati della gestione della pratica di successione, nei limiti della normativa vigente, la banca ha facoltà di dotarsi di un modello organizzativo aziendale che preveda, come in siffatte ipotesi, che sia il consulente finanziario di riferimento a rappresentare l'unico interlocutore con il cliente, senza rendersi necessario fornire un contatto di strutture di cd. *back office*;
- di non aver offerto alcun contatto del proprio Ufficio Successioni anche in ragione dell'estinzione dell'unico rapporto di conto corrente attivo, come comunicato nella risposta al reclamo;
- il nominativo del funzionario incaricato era già noto al ricorrente ed al suo procuratore, che aveva indirizzato a quest'ultimo il reclamo del 18/09/2025, riconoscendolo sostanzialmente quale contatto di riferimento nel corso dell'iter successorio;
- di aver riconosciuto al cliente, come da sua richiesta, l'importo di € 193,12 corrispondente al *"relativo pro quota degli interessi legali sulla somma dei saldi dei conti correnti nn. **83 e ***00, dal 16 aprile al 26 settembre 2025"*;

- in ordine alla richiesta di refusione delle spese legali sostenute, come da precedenti ABF sul punto, le Disposizioni ABF non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore;
- la fattispecie in esame difetta del requisito di complessità che potrebbe indurre il soggetto interessato ad avvalersi di un professionista;
- il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 4618/2016, ha negato alle spese di assistenza professionale carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, ne ha anche negato la rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima. Nella citata decisione, il Collegio di coordinamento ha, invece, riconosciuto loro natura risarcitoria: la rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, trattandosi del ristoro di un pregiudizio subito dal ricorrente, esige la prova del danno e la dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell'intermediario soccombente;
- nel caso in esame non sussistono le condizioni per riconoscere la refusione delle spese legali.
Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF che, accertato l'inadempimento dell'intermediario,
- in via principale, "condanni" l'intermediario al pagamento in suo favore:
 - i) degli interessi legali, calcolati sulla quota capitale di spettanza del ricorrente, per il periodo dal 16 aprile 2025 al 26 settembre 2025, *"o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 c.c."*;
 - ii) della somma di € 2.896,35, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale, quale risarcimento del danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c.;
- in ogni caso, con restituzione del contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso. L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:
- di dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla richiesta inerente agli interessi legali richiesti (e corrisposti dalla banca);
- di respingere nel resto il ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente, assistita, in qualità di coerede del signor M.R. contesta all'intermediario la tardiva liquidazione dell'attivo ereditario, costituito da 2 rapporti di conto corrente oltre a un dossier titoli.

L'intermediario ha riferito di aver riconosciuto al cliente, come da sua richiesta, l'importo di € 193,12 corrispondente al "relativo pro quota degli interessi legali sulla somma dei saldi dei conti correnti nn. **83 e ***00, dal 16 aprile al 26 settembre 2025". In proposito produce in atti evidenze relative: i) al saldo dei rapporti caduti in successione; ii) al calcolo degli interessi legali (dal 16/04/2025 al 26/09/2025); iii) alla quota spettante alla parte ricorrente in qualità di coerede (3/15 del saldo dei conti correnti); iv) al calcolo dell'importo spettante alla parte ricorrente e al suo effettivo versamento.

La parte ricorrente non ha presentato repliche; tuttavia, con la comunicazione a mezzo Portale del 12/12/2025 ha confermato la ricezione degli interessi legali richiesti, negando al contempo la cessazione della materia del contendere in ragione della mancata soddisfazione della domanda di refusione delle spese di assistenza tecnica.

Il Collegio ritiene che, per quel che concerne la domanda di ristoro degli interessi legali, sia cessata la materia del contendere.

Circa la condotta dell'intermediario, pur non constando in atti evidenza dei contratti relativi ai rapporti caduti in successione, la parte ricorrente ha prodotto evidenza del "modulo di quietanza liberatoria e disposizione delle somme ereditate" del 14/04/2025, a mezzo del quale il cliente, unitamente agli altri coeredi del signor M.R. terzi al procedimento, hanno richiesto la liquidazione e l'estinzione dei rapporti di conto corrente n.***883 e n.***000, oltre che del dossier titoli n.***600 precedentemente intestati al de cuius.

Per pacifica ricostruzione delle parti, la chiusura dell'ultimo rapporto attivo (conto corrente n. ***000) è avvenuta in data 26/09/2025, ovvero dopo oltre 5 mesi dalla quietanza sopra riportata (del 14/04/2025, comunicata in data 15/04/2025 secondo quanto rappresentato dalla parte ricorrente).

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 126-septies TUB e in assenza di specifica previsione contrattuale, il Collegio ritiene che l'intermediario resistente abbia provveduto alla chiusura del rapporto in un termine che non può dirsi "ragionevole e congruo", anche alla luce di quanto dispone l'art. 1855 c.c.

Tale conclusione non muta anche alla luce delle circostanze che, a dire di parte resistente, avrebbero inciso sui tempi di lavorazione della pratica di successione:

- solo in data 24/04/2025 la parte ricorrente sottoscriveva la modulistica "FATCA", propedeutica alla lavorazione degli strumenti finanziaria di diritto estero facenti parte dell'attivo ereditario;
- "successivamente", alcuni coeredi hanno richiesto il disinvestimento di taluni strumenti finanziari, anziché il trasferimento precedentemente disposto e, pertanto, si è reso necessario modificare le pregresse istruzioni impartite dagli aventi diritto. In merito non produce però evidenze;
- il trasferimento, avvenuto in data 18/06/2025, del saldo presente sul conto corrente n.***883 sul conto corrente ordinario n.***000: tale trasferimento era necessario per procedere all'estinzione del conto corrente n.***883 (avvenuta in pari data).

Il Collegio esamina dunque la richiesta di rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 2.896,35. Nello specifico parte ricorrente produce evidenza del preavviso di parcella del proprio procuratore del 20/10/2025 e assume che l'importo richiesto dal legale risulti conforme ai valori previsti dalla legge in materia, atteso che in considerazione del valore della richiesta (circa € 22.000,00) lo stesso ha applicato il valore mediano previsto dall'art 4 c. 1 del D.M. 55/2014 e ss.mm., e dunque un importo preventivato di € 1.985,00 oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%, e dunque un importo lordo complessivo di € 2.896,35.

Dalla documentazione agli atti risulta che il procuratore è intervenuto sin dalla fase del reclamo.

Il Collegio rammenta, in proposito, che il Collegio di coordinamento, con decisione 4580/2025, ha ribadito l'impossibilità, in linea generale, di porre a carico dell'intermediario eventualmente soccombente il rimborso delle spese di assistenza professionale sostenute dal cliente, in quanto frutto di una scelta di quest'ultimo.

Tuttavia, il Collegio di coordinamento ha altresì affermato che "in presenza di determinate circostanze, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del Collegio giudicante, è però talora possibile riconoscere al ricorrente, la cui richiesta sia stata totalmente o parzialmente accolta, i costi sostenuti per essersi dovuto avvalere di un'assistenza professionale per la proposizione del ricorso ovvero per lo svolgimento

della successiva attività procedurale innanzi all'Arbitro. Tali esborsi rappresentano, invero, un danno emergente per il cliente, risarcibile in base alle regole di diritto comune, secondo quanto già ritenuto da questo Collegio nella decisione n. 3498 del 26 ottobre 2012".

Ciò posto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il comportamento tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista. Tenuto conto delle peculiarità della procedura innanzi all'ABF, il Collegio ritiene adeguato un risarcimento pari a € 300,00 per spese di assistenza professionale.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, in accoglimento parziale della parte residua del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 300,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE